

La presente deliberazione viene affissa il 18 GIU. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 322 del 15 GIU. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli -Giudizio- Provincia Bn c/ Della Contrada Francesco +1 e D'Angelo Vincenzo - Appello Sentenza Tribunale di Guardia S. n. 766/010 - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.-

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che in data 05/05/010 veniva notificata a questa Amministrazione la sentenza Tribunale di Guardia S. n. 766/010 con la quale il Tribunale condannava questa Amministrazione al pagamento di somme in favore degli attori e del chiamante in causa oltre spese di giudizio,. Con nota del 1/6/010, su richiesta di relazione di questa Amministrazione, l'avv. Mario Morrone , già difensore dell'Ente nel giudizio di 1° grado, comunicava l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza predetta per le motivazioni ivi riportate;

**Con determina** n. 437/010 si proponeva appello avverso la sentenza n. 766/010 resa da Tribunale di Guardia S. dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, con conferma del difensore nominato in I° grado per continuità;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Della Contrada Francesco +1 e D'Angelo Vincenzo con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Guardia S. n. 766/010 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.437/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera )

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 437/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso dalla Provincia di Benevento c/ Della Contrada Francesco +1 e D'Angelo Vincenzo avverso la sentenza Tribunale di Guardia S. n. 766/010 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 430 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 18 GIU. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 GIU. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 25 AGO. 2010  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 GIU. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 25 AGO. 2010

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

2 Copia per  
 SETTORE ALL'ORB. PERSONALE 2047 prot. n. \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il 23.6.10 prot. n. \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 Nucleo di Valutazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Prof. Capugno



SALVIONE  
 VIA CAPO S. ANGELO 13  
 FRASSO TELESINO  
 0824 373950

PROVINCIA DI BENEVENTO  
 700100  
 11/05/2010  
 SETTORE AVVOCATURA

*Handwritten notes:*  
 A v.  
 C. C. C.  
 11/05/2010  
 AA-LL

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

in persona del dott. Massimiliano Razzano con funzioni di giudice unico ha  
 pronunciato la seguente

PROVINCIA DI BENEVENTO  
 10 MAG. 2010  
 AA-LL.  
 INFRASTR.

SENTENZA

nella causa n. 7259/C/03 del ruolo generale, avente ad oggetto risarcimento  
 danni, e vertente

SETTORE AVVOCATURA  
 PROT. N. 4809  
 DEL 12-5-2010

TRA

DELLA CONTRADA FRANCESCO e GISONDI PASQUALINA,

elettivamente domiciliati in Frasso Telesino alla via Capo Sant'Angelo n. 23  
 presso lo studio dell'avv. Raimondo Salvione dal quale sono rappresentati e  
 difesi per procure a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

D'ANGELO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Frasso Telesino alla  
 via Tuoro n. 14 presso lo studio dell'avv. Ettore Marcarelli dal quale è  
 rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione e  
 risposta

CONVENUTO

NONCHE'

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t.,  
 elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti alla via Santisi n. 1 presso lo  
 studio dell'avv. Mario Morrone dal quale è rappresentata e difesa per procura

Provincia di Benevento  
 AOO: Prot. Generale  
 Registro Protocollo Entrata  
 Nr. Prot. 0014082  
 Data 11/05/2010  
 Oggetto SENTENZA TRA DELLA  
 CONTRADA FRANCESCO E  
 Dest. Avvocatura Settore; 1... 1

*Handwritten mark:* MA

a margine della comparsa di costituzione e risposta

## CHIAMATA IN CAUSA

### CONCLUSIONI

All'udienza del 27.1.2010, i procuratori, anche per delega, delle parti hanno concluso come da verbale che si abbia qui per riportato e trascritto.

#### FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009)

Il coniugi Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina, con atto di citazione notificato, hanno evocato in giudizio D'Angelo Vincenzo, assumendo di essere proprietari del terreno, sito in Frasso Telesino alla c.da Murto e in catasto al foglio 16 p.lla 283, confinante a monte con quello di proprietà di D'Angelo Vincenzo con n. 335 di p.lla e assumendo che, nella primavera del 2003, il terreno di proprietà del convenuto è franato travolgendo completamente il terreno di proprietà attorea e tutte le colture in atto, con conseguenti danni.

Tanto assunto, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale di condannare D'Angelo Vincenzo al risarcimento dei danni subiti.

D'Angelo Vincenzo, costituitosi, ha dedotto che la frana di cui all'atto di citazione è riconducibile all'esecuzione di opere lungo la strada provinciale a cura della Provincia di Benevento e ha causato danni anche al convenuto.

Tanto dedotto, il D'Angelo, previa relativa autorizzazione, ha evocato in giudizio la Provincia di Benevento, chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da esso convenuto e dall'attore.

La Provincia di Benevento, costituitasi, contestando quanto affermato dal D'Angelo, ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta.

Tanto esposto in punto di *thema decidendum* e detto che, ad avviso di questo

estesa automaticamente all'ente locale chiamato in causa in forza di cd.

*laudatio auctoris* (cfr. per tutte Cass. civ. II n. 27525/09), si osserva e rileva

quanto segue.

Tenuto conto della c.t.u. immune da vizi logici od errori in fatto e neppure

censurata con fondati rilievi dalle parti, e dei relativi chiarimenti, può

affermarsi che il movimento franoso che ha interessato i fondi di proprietà

come da documentazione in atti, di attori e convenuto è stato causato dalla

mancanza di opere idonee alla regimentazione dell'acqua piovana che cade

sulla strada provinciale e può affermarsi che tale movimento franoso ha

causato danni agli attori e al convenuto rispettivamente liquidabili, con stima

alla data del 20.5.2008 di deposito dell'elaborato peritale e alla luce di quanto

richiesto da parte attrice con gli atti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., nelle

somme di € 26.574,10 ed € 15.269,05.

Tanto considerato, ritenuta la responsabilità per i danni di cui sopra della sola

Provincia di Benevento, deve essere rigettata la domanda proposta dagli attori

nei confronti del convenuto e, in accoglimento delle relative domande, detto

ente locale deve essere condannato al pagamento in favore di Della Contrada

Francesco e Giondi Pasqualina della somma di € 31.550,88, comprensiva di

interessi e rivalutazione calcolati secondo la condivisa regola stabilita dalla

Suprema Corte (Cass. civ. SS. UU. n. 1712/95), e al pagamento in favore di

D'Angelo Vincenzo della somma di € 18.128,48, comprensiva di interessi e

rivalutazione calcolati secondo la condivisa regola stabilita dalla Suprema

Corte (Cass. civ. SS. UU. n. 1712/95), oltre interessi al tasso legale su dette

somme dalla data della presente sentenza al saldo.

Quando al rapporto processuale tra attori e convenuto, sussiste il giusto motivo, costituito dalla particolare complessità in fatto delle questioni trattate, per la integrale compensazione delle spese di lite.

Quando ai rapporti processuali tra attori e terzo e tra convenuto e terzo, le spese seguono la soccombenza della Provincia di Benevento e si liquidano come da dispositivo, vista anche la nota spese allegata dagli attori e tenuto conto dei DD. MM. succedutisi a disciplinare le tariffe forensi nel corso del giudizio, dell'attività svolta e delle somme attribuite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Le spese, già liquidate, occorse per la consulenza tecnica di ufficio, con relativi chiarimenti, infine, devono essere definitivamente poste a carico della Provincia di Benevento soccombente.

#### P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, in persona del dott. Massimiliano Razzano con funzioni di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina nei confronti di D'Angelo Vincenzo e sulle domande proposte da Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina nonché da D'Angelo Vincenzo nei confronti della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- \* rigetta la domanda proposta da Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina nei confronti di D'Angelo Vincenzo;

- in accoglimento della relativa domanda, condanna la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in

favore di Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina della somma di € 31.550,88, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo:

- in accoglimento della relativa domanda, condanna la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di D'Angelo Vincenzo della somma di € 18.128,48, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo:

- quanto al rapporto processuale tra attori e convenuto, compensa per intero le spese di lite:

- quanto al rapporto processuale tra attori e terzo chiamato, condanna la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.502,62, di

cui € 74,10 per esborsi documentati, € 2.928,52 di diritti ed € 3.500,00

di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali come per legge,

C.P.A. ed I.V.A. dovute se documentate con fattura e non detraibili dal

creditore, con distrazione in favore dell'avvocato Raimondo Salvione

dichiaratosi anticipatario;

- quanto al rapporto processuale tra convenuto e terzo chiamato,

condanna la Provincia di Benevento, in persona del legale

rappresentante p.t., al pagamento in favore di D'Angelo Vincenzo

delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.352,40, di cui €

2.352,40 di diritti ed € 3.000,00 di onorari, oltre rimborso forfettario

per spese generali come per legge, C.P.A. ed I.V.A. dovute se

documentate con fattura e non detraibili dal creditore, con distrazione

in favore dell'avvocato Ettore Marcarelli dichiaratosi anticipatario:

- pone definitivamente a carico della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., le spese, già liquidate, occorse per la consulenza tecnica di ufficio.

Così deciso in Guardia Sanframondi, il 7.4.2010

Il Giudice

*Massimiliano Razzano*  
dott. Massimiliano RAZZANO

Depositat \_\_\_\_\_ in cancelleria  
Pervenut \_\_\_\_\_

L. 15 APR 2010 il cancelliere

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Guardia Sanframondi li, 28 APR. 2010

IL CANCELLIERE F.to


REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED  
A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL  
PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA  
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE  
RICHIESTI.

Guardia Sanframondi li, 28 APR. 2010

IL CANCELLIERE F.to

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Guardia Sanframondi li, 28 APR. 2010



IL CANCELLIERE  
IL Cancelliere (C1)  
DI PACLA Antonio

RILASCIATA COPIA ESECUTIVA

All'au Reverso come sulle photo

Guardia Sanframondi li, 28 APR. 2010

IL CANCELLIERE

SI NOTIFICHI A


PROVINCIA DI BENEVENTO - IN PERSONA  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.F.  
ROCCA DEI RETTORI - BENEVENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI  
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PRO...

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

richiesta come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario ha notificato  
copia del presente atto ad esse destinatari nel domicilio indicato  
a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno ex lege  
Guardia Sanframondi

5 MAG. 2010  
Ufficiale Giudiziario  
Claudio Floriano



*Studio legale*  
**Avv. Mario Morrone**  
Via Santisi n. 01 - Via S. Anna n. 25  
82019 S. Agata de' Goti (BN)  
Tel 0823/953051 - 0823/ 956305  
Fax 0823 953051

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 5247  
05/01 GIU 2010

Amministrazione provinciale di Benevento  
Via Calandra n. 01  
82100 Benevento

**ufficio legale**

raccomandata ar

Alla cortese attenzione dell'Avv. Vincenzo Catalano

Oggetto: giudizio D'Angelo Vincenzo c/ Provincia di Benevento – Tribunale di Guardia Sanframondi R. G. n. 7259/03

\*\*\*\*\*

In riscontro alla Vs raccomandata ar ricevuta in data 27.05.2010 con la quale mi veniva richiesta una relazione sull'iter del giudizio in oggetto indicato e sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale appello alla relativa sentenza oltre che della sussistenza dei presupposti per la proposizione di istanza di sospensione ex art. 351.cpc si relazione quanto segue.

- A) I coniugi Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina – attori -, con atto di citazione del 13.12.2003, convenivano, innanzi al Tribunale di Benevento – sez. dist. di Guardia Sanframondi il Sig. D'Angelo Vincenzo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la veridicità dei fatti esposti in narrativa, condannare la parte convenuta al pagamento dei danni tutti, causati al terreno di proprietà degli attori da determinarsi nel corso del giudizio, e comunque nell'ambito della

competenza del Giudice adito. Condannarsi inoltre il convenuto, al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, , da distrarsi in favore del sottoascritto procuratore che si dichiara antistatario. “ Dallo stesso atto notificato al comparente Ente in data 28.01.2004 risulta, inoltre, che **il sopra nominato convenuto D'Angelo nel costituirsi in giudizio propone autonoma domanda** e rivolge istanza per la chiamata di terzo in causa, infatti, nella propria comparsa di costituzione chiede accogliersi le seguenti conclusioni: 1) in limine litis, in accoglimento della spiegata istanza ex art. 269 c.p.c., differire l'udienza di comparizione, onde consentire al comparente di chiamare il terzo in causa, Amministrazione Provinciale di Benevento .....; 2) nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Amministrazione provinciale di Benevento , nella causazione del dissesto idrogeologico delibato in lite; 3) per l'effetto di tale declaratoria, in accoglimento della domanda autonomamente spiegata dal concludente, condannarla al risarcimento dei danni subiti e medio tempore subendi dallo stesso, quantificandi all'esito dell'istruttoria processuale; 4) sempre per l'effetto di tale declaratoria, in accoglimento della domanda attorea, porre il risarcimento degli stessi ad esclusivo carico della P.A. chiamata in causa, tenuta agli stessi, in quanto eziologicamente connessi alle opere dalla stessa realizzate; il tutto, con vittoria di spese.....

- B) Il sottoscritto avvocato ricevuto incarico per la costituzione in giudizio, con nota del 4 marzo 2004, invitava l'Ente a predisporre una relazione tecnica, ad indicare una eventuale esecuzione di lavori sui luoghi di causa ed eventualmente a fornire i dati della Ditta esecutrice al fine di una chiamata di terzo in causa: l'Ente riscontrava la richiesta del sottoscritto con una nota nella quale si descrivevano i luoghi di causa e si escludeva l'esecuzione di lavori.
- C) Il sottoscritto avvocato si costituiva in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione e risposta allegata alla successiva nota da Voi ricevuta in data 19.03.04.

- D) Esaurita l'attività istruttoria veniva disposta la CTU alla quale prendeva parte anche il CTP, nominato su invito del sottoscritto, nella persona dell'Ing. Francesco Caruso.
- E) Il CTP sempre su invito del sottoscritto provvedeva anche a redigere note di replica alla CTU che venivano regolarmente depositate e riportate a verbale in corso di causa.
- F) All'udienza del 26.03.09 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per il deposito della comparsa conclusionale.
- G) Con ordinanza depositata in data 08 luglio 2009 il G. U. rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 07.10.2009;
- H) Alla successiva udienza del 29.10.09 era presente anche il CTU il quale rendeva chiarimenti e la causa veniva rinviata al 27.01.2010 per le conclusioni.
- I) All'udienza del 29.10.2010 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini brevi per il deposito della comparsa conclusionale e delle note di replica che venivano ritualmente depositate.

**Precisato che** il ns teste ing. Fuschini, contrariamente a quanto riferito dagli altri ns due testi Caruso e Ciarlo e contrariamente a quanto riportato nella Vs nota datata 25 marzo 2004, **ADR:** “ La Provincia ha autorizzato nel 1999 il Consorzio Alto Calore alla esecuzione di una posa in opera di una condotta idrica che nel tratto interessato ...”, conseguentemente, la soccombenza dell'Ente provincia, probabilmente, poteva essere evitata con una chiamata in causa **nei termini di legge come sollecitato dal sottoscritto con la richiesta del 4 maggio 2004.**

**Si fa rilevare che** il Giudice nella sentenza de qua non ha in alcun modo valutato le dichiarazioni testimoniali a noi in parte favorevoli, pertanto, **motivo di appello** potrebbe essere la mancata indicazione delle ragioni del proprio convincimento basato esclusivamente sulla CTU che, comunque, risulta in alcuni punti contraddittoria e dalla quale emergono, comunque, elementi a ns favore.

In ogni caso è doveroso riferire che, oggettivamente, *con il giudizio di appello il risultato raggiungibile potrebbe essere quello di un abbattimento dei danni liquidati in I grado.*

Relativamente alla proposizione di **istanza di sospensione ex art. 351 CPC** la stessa potrebbe essere fondata sulla possibilità di insolvenza di una delle parti, tuttavia, va precisato che al Giudice è conferito un apposito potere discrezionale da esercitarsi secondo un criterio direttivo imperniato sulla valutazione di prevalenza dei contrapposti interessi in relazione alla previsione circa l'esito del giudizio di gravame.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgo distinti saluti.

avv. mario merrone

